

ome precisato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nella circolare n. 2/2015 del 13 maggio 2015 (*prot. n. 9987*), esistono quattro tipologie di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori:

- esercizio dell'attività con uno o più veicoli aventi massa complessiva a pieno carico **non superiore a 1,5 t.**;
- esercizio dell'attività con uno o più veicoli aventi massa complessiva a pieno carico **superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.**;
- esercizio dell'attività con uno o più veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore** a 3,5 t.;
- sezione speciale cooperative/consorzi.

Considerato che l'art. 26, commi 1 e 3, della Legge n. 298/1974 sanziona esclusivamente l'esercizio dell'attività dell'autotrasporto di cose per conto di terzi in assenza di idonea iscrizione nell'Albo (e non anche l'inosservanza di eventuali prescrizioni e limiti di esercizio), si ritiene che l'utilizzazione di veicoli di tonnellaggio superiore al tipo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori conseguito non ricada nella predetta ipotesi sanzionatoria, bensì in quella dell'art. 46, commi 1 e 2, della Legge n. 298/1974 purché si tratti di autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 t.

Infatti, nel caso di **autoveicoli di massa complessiva fino a 6 t**. (ad es., impresa iscritta per l'esercizio dell'attività con veicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t. che utilizza un veicolo di massa complessiva di 3,5 t. o di 6 t.), **non** potrà applicarsi il predetto art. 46 né tanto meno l'art. 82, comma 8, CdS, in quanto quest'ultima disposizione sanziona unicamente

l'utilizzazione dei veicoli per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione (e non anche la violazione di prescrizioni e limitazioni connesse al corretto esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi).

Pertanto l'uso di veicoli di peso superiore rispetto a quello prescritto nel provvedimento di iscrizione nell'Albo (ma comunque di massa complessiva non superiore a 6 t.) potrà - al limite - essere oggetto di specifica segnalazione all'UMC (oppure all'organismo od ente individuato dalle Regioni a statuto speciale con proprie disposizioni) competente alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori dove l'impresa interessata risulti iscritta.

L'impresa che abbia fatto richiesta di operare esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t., una volta conseguita l'iscrizione nell'Albo con la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità, potrà direttamente operare sul mercato; viceversa, ove debba esercitare con veicoli o complessi veicolari di massa superiore a 1,5 t., dopo aver ottenuto l'iscrizione all'Albo (ed essere, quindi, in regola con i primi tre requisiti dell'accesso alla professione, ovvero: onorabilità, idoneità finanziaria ed idoneità professionale), deve presentare all'UMC territorialmente competente sulla base della propria sede legale anche la domanda di iscrizione al REN delle imprese di trasporto su strada per ottenere il rilascio dell'AEP di trasportatore su strada di merci, conseguita la quale potrà immatricolare o mettere in circolazione veicoli, in funzione comunque dell'accesso al mercato di cui dovrà disporre, per operare regolarmente sul mercato. Si precisa che il trasporto con veicoli immatricolati in conto proprio di merci per conto di terzi integra le violazioni degli articoli 26 e 46 della Legge n. **298/197**4 (vedaši circolare n. 300/A/10142/09/108/8/3

Qualora, invece, i veicoli immatricolati ad uso proprio abbiano una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., la sanzione prevista dall'art. 26 della Legge n. 298/74 concorrerà con quella di cui all'art. 82, comma 8, CdS, che si applicherà direttamente nei confronti del conducente mentre l'impresa figurerà nel relativo verbale di accertamento quale obbligata in solido.

del 10 agosto 2009 del Ministero dell'Interno).

Nell'ipotesi in cui, infine, un'impresa regolarmente iscritta all'Albo (ed anche al REN se operante con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.) utilizzi veicoli immatricolati ad uso proprio per disporre trasporti di cose per conto di terzi, incorrerà solamente nella sanzione di cui all'art.

46 della Legge n. 298/1974 (se i veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t.) o di cui all'art. 82, comma 8, CdS (se di massa inferiore a 6 t.).

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo **n. 286/2005.** ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 1 e 3, della Legge n. 298/1974, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, hanno affidato il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo abilitativo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita, si applicano le sanzioni di cui all'art. 26, comma 2, della Legge n. 298/1974.

Tutti questi soggetti, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/2005, infatti, hanno l'obbligo di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dal predetto art. 7, comma 2. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 689/1981 (gli organi di polizia stradale devono procedere, pertanto, al suo sequestro ai sensi dell'articolo 19 della stessa Legge n. 689/1981).

La nuova disposizione dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/2005 non ha abrogato il comma 2, dell'art. 26, della Legge n. 298/1974, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati soggetti esercenti attività d'impresa o di pubbliche funzioni.

La norma dell'art. 26, comma 2, della Legge n. 298/1974, perciò, resta in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci al vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni.

In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2 dell'art. 26 citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate (vedasi il paragrafo 2 della circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006 del Ministero dell'Interno).

Ufficio Studi ASAPS